

Serie Ordinaria - Lunedì 18 gennaio 2016



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Avviso di rettifica

D.c.r. 1 dicembre 2015, n. X/910 – «Risoluzione ai sensi dell'articolo 38 del regolamento generale inerente "Impegni in vista della COP21 - Politiche regionali sul cambiamento climatico"» pubblicata sul BURL n. 52 serie ordinaria del 22 dicembre 2015 2

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 12 gennaio 2016 - n. 71

Presidenza - Sede Territoriale di Lecco - Attuazione d.g.r. n. X/3792 del 3 luglio 2015: «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 – Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e della d.g.r. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica».- Approvazione verbale di trasferimento competenza di tratti fluviali del reticolo principale da Regione Lombardia - Ster di Lecco ad A.I.PO (torrenti: Lambro, Bevera di Brianza e Rio Bevera) 3

D.G. Welfare

Decreto dirigente struttura 13 gennaio 2016 - n. 112

Rettifica del decreto n. 11794 del 23 dicembre 2015 «MED Services società cooperativa sociale, con sede in via Capri 21, Milano: voltura dell'accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie afferenti a Fondazione Villa Carpaneda di Rodigo (MN)» 16

Decreto dirigente struttura 13 gennaio 2016 - n. 117

RSD Tam Tam con sede in piazza Giotto 1, San Giorgio di Mantova (MN), località Caselle gestita da cooperativa sociale Società Dolce Società cooperativa, con sede legale in via Cristina da Pizzano 5, Bologna: accreditamento 16

D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale

Comunicato regionale 12 gennaio 2016 - n. 1

Pubblicazione elenco avvocati e avvocate che hanno proficuamente frequentato il percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un'adeguata assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza 17

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 14 gennaio 2016 - n. 121

Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande 23

D.G. Università, ricerca e open innovation

Decreto dirigente struttura 13 gennaio 2016 - n. 89

Parziale integrazione alla «Linea R&S Per aggregazioni: bando per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nella smart specialisation strategy (S3) di Regione Lombardia (a valere sul POR FESR 2014 - 2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3)», di cui al decreto 11814/2015 76

D.G. Infrastrutture e mobilità

Decreto dirigente struttura 13 gennaio 2016 - n. 92

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Provincia di Bergamo. classificazione a strada provinciale della BGSPXSS11VAR «Variante di Calcio», dal km. 0+000 al km 3+900 77

D.G. Agricoltura

D.d.s. 14 gennaio 2016 - n. 121

Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;

Vista la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. In-

dividuazione dei responsabili delle Operazioni», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento»;

Vista la deliberazione n. X/4217 del 23 ottobre 2015 «Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.1 del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia dal punto di vista della normativa degli aiuti di Stato» comunicato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazioni» del regolamento (UE) 702/2014 e registrato con il n. SA.43411 (2015/XA) Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento»;

Vista la deliberazione n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni in attuazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;

Rilevata la necessità dei potenziali beneficiari della suddetta Operazione, di conoscere le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifiche disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 3.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Precisato che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- le disposizioni di cui al presente decreto saranno attuate nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» SA.43411 (2015/XA);

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura;

3. di comunicare all'OPR, alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia e alla Città Metropolitana di Milano l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Roberto Carovigno

_____ • _____

*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)*

SOTTOMISURA 8.1 "Forestazione e imboscamento"

**Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento"
Tipologia di intervento A1 e A2**

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboscamento"

Tipologia di intervento A1 e A2

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

1) OBIETTIVI

2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'allegato A riporta l'elenco dei comuni lombardi classificati "pianura" da ISTAT.

3) INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

4) CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

5) COSA VIENE FINANZIATO

5.1 Spese d'impianto finanziabili (spese ammissibili):

L'IVA non è mai ammissibile a finanziamento.

5.1.1 Superficie per la quale viene pagato il contributo (Superficie eleggibile)

5.2 Contributo erogabile

5.3 Dotazione finanziaria

6) DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

7) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

7.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A

7.1.1 Superficie minima:

7.1.2 Caratteristiche degli impianti:

7.1.3 Densità dell'impianto:

7.1.4 Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale:

7.2 Interventi non ammissibili

7.2.1. Ulteriori interventi non ammissibili nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

8) IMPEGNI

8.1 Impegni essenziali

8.2 Impegni accessori

9) CRITERI DI SELEZIONE

9.1.1 Possesso di certificazione forestale

9.1.2 Localizzazione dell'intervento

9.1.3 Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate

9.1.4 Categoria del richiedente e dell'azienda

10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

10.1 Quando presentare la domanda di aiuto

10.2 A chi presentare la domanda

10.3 Come presentare la domanda di aiuto

10.4 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

10.4.1. "Piano di impianto"

10.5 Modifica domanda, errori palesi, domande incomplete e documentazione esplicativa

10.5.1 Modifica domanda

10.5.2 Errori palesi

10.5.3 Domande incomplete e documentazione esplicativa

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

12) ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

12.1 Chiusura dell'istruttoria di ammissibilità

12.2 Approvazione degli esiti istruttori ed ammissione a finanziamento

- 12.3 Comunicazioni e pubblicazioni
- 13) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 13.1. Varianti
 - 13.1.1 Definizione di varianti
 - 13.1.2 Presentazione della domanda di variante tecnica
 - 13.1.3 Istruttoria della domanda di variante
 - 13.2.1. Presentazione di variante in caso di cambio del beneficiario
- 14) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI IMPIANTO
 - 14.1. Richiesta di erogazione del contributo (domanda di pagamento)
- 15) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
 - 15.1) Elenchi di liquidazione
- 16) CONTROLLI IN LOCO E EX POST
 - 16.1 Controllo in loco
 - 16.2 Controlli durante il periodo di impegno (controlli ex-post)
- 17) DECADENZA DAL CONTRIBUTO
 - 17.1 Decadenza in fase di accertamento dei lavori
 - 17.2 Decadenza durante il periodo d'impegno
 - 17.3 Procedimento di decadenza
- 18) RINUNCIA
- 19) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
 - 19.1 Casi considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali
 - 19.2 Casi non considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali
- 4) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al precedente paragrafo 19.1.
- 20) REGIME DI AIUTO
- 21) GLOSSARIO
- 22) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 - 22.1 Rimedi amministrativi
 - 22.2 Rimedi giurisdizionali
- 23) SANZIONI
- 24) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
 - 24.1 Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
 - 24.2 Finalità e modalità del trattamento
 - 24.3 Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati
 - 24.4 Titolare del trattamento
 - 24.5 Responsabile del trattamento
 - 24.6 Diritti dell'interessato
- 25) RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)
- ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI "PIANURA" DA ISTAT
 - Provincia di Brescia
 - Province di Cremona, Lodi e città metropolitana di Milano
 - Provincia di Mantova
 - Provincia di Pavia
- ALLEGATO B – CODICI COLTURA AMMISSIBILI
 - B.1 Codici coltura ammissibili per la tipologia A1 (superfici agricole)
 - B.2 Codici coltura ammissibili per la tipologia A2 (superfici non agricole)
- ALLEGATO C - CLONI DI PIOPPO A MAGGIOR SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (MSA)
- ALLEGATO D – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI
- ALLEGATO E - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
- ALLEGATO F – PROSPETTO VARIANTE
- ALLEGATO G – COSTI STANDARD

1) OBIETTIVI

La sottomisura 8.1, prevista dall'Unione Europea col regolamento n. 1305/2013, art. 22, si propone di lottare contro il cambiamento climatico, ridurre gli apporti chimici, incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio, attraverso lo stimolo alla realizzazione di produzioni legnose compatibili, in particolare, con le condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana.

2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di "pianura" da ISTAT¹ delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel territorio della Città metropolitana di Milano.

L'allegato A riporta l'elenco dei comuni lombardi classificati "pianura" da ISTAT.

3) INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell'impegno di anni 8, di seguito "pioppeti".

Si distingue in:

- tipologia A1, se gli impianti sono realizzati su terreni agricoli;
- tipologia A2, se gli impianti sono realizzati su superfici non agricole;

Per le sopra citate tipologie, i codici coltura ammissibili sono indicati in allegato B.

Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale aggiornato al **15 settembre** dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, all'interno del Sistema delle Conoscenze (Sis.Co.) oppure, in caso questo non fosse disponibile, in base alle foto aeree messe a disposizione da AGEA.

4) CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda esclusivamente le imprese agricole individuali, le società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004. La qualifica di IAP è valida anche se "sotto condizione".

Non possono presentare domanda le imprese agricole individuali, le società agricole di persone, capitali o cooperative con personalità giuridica di diritto pubblico.

5) COSA VIENE FINANZIATO

La presente operazione prevede il rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente per l'impianto, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, da determinare in base ai costi standard (allegato G), maggiorati eventualmente delle spese generali.

5.1 Spese d'impianto finanziabili (spese ammissibili):

1. **Spese per la realizzazione di piantagioni legnose:** come definite dai costi standard. La fornitura del materiale vegetale arboreo deve essere corredata da certificato principale di identità e passaporto delle piante. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nei costi standard dell'allegato G del presente bando.
2. le **spese generali** sotto specificate.
 - la progettazione degli interventi proposti con redazione del Piano d'impianto;

¹ Istituto Nazionale di Statistica

- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, cure colturali e scelta dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale);
- la direzione dei lavori.

Le spese generali devono essere sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale e sono riconosciute fino ad un massimo riportato nella seguente tabella, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto di IVA.

Scaglione importo dei lavori	Percentuale massima
Fino a 20.000,00 €	5,00 %
Da 20.000,01 € a 50.000,00 €	3,50 %
Da 50.000,01 € a 100.000,00 €	3,00 %
Da 100.000,01 € in poi	2,50 %

3. le **spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR** (ai sensi dell'allegato III del Reg. UE n. 808/2014 – Informazione e pubblicità) fino ad un massimo di 200,00 €, sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA non è mai ammissibile a finanziamento.

La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati. E' quindi possibile usare due o più costi standard, ovviamente su superfici differenti, qualora si utilizzino densità di impianto differenti oppure pioppelle di dimensioni diverse.

Non sono riconosciute le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.

La spesa ammissibile ad ettaro per l'impianto va da un minimo di **1.667,98 €** a un massimo di **3.058,21 €**, a cui si possono aggiungere le spese generali, come sopra indicate.

5.1.1 Superficie per la quale viene pagato il contributo (Superficie eleggibile)

La spesa ammissibile è commisurata all'area effettiva di impianto (che costituirà la così detta "superficie eleggibile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a quattro metri. Da tale valore sono scorporate le tare².

5.2 Contributo erogabile

È riconosciuto un contributo pari al 60% delle spese ammissibili, che sale all'80% nei seguenti casi:

- impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC alla data di chiusura della domanda di aiuto;
- impianti che utilizzino esclusivamente piante di pioppo appartenenti ai "cloni a maggior sostenibilità ambientale" (di seguito "cloni MSA") indicati nell'allegato C.

5.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 3.000.000**.

In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

6) DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente intervento non sono cumulabili con le agevolazioni concesse per i medesimi interventi da altri regimi di aiuto.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altri regimi di aiuto, deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal

² Per tare s'intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: un corso d'acqua, una strada poderal, un masso affiorante eccetera costituiscono tare se, impedendo l'impianto di alberi, ne riducono la quantità o semplicemente riducono la densità del popolamento. Se sono invece ininfluenti e restano "sotto chioma" non sono considerati tare. In questo caso, con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione.

ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

7) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

7.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A

7.1.1 Superficie minima:

La **superficie minima** totale per singola domanda è di **10.000 mq**; sono ammessi **singoli appezzamenti** indipendenti di superficie di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

7.1.2 Caratteristiche degli impianti:

- essere costituiti da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea, governati ad alto fusto;
- essere realizzati mediante impianto di pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra;
- rispettare le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i., qualora gli interventi ricadano nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI;

7.1.3 Densità dell'impianto:

- almeno 150 piante/ettaro e fino a 350 piante/ettaro

7.1.4 Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale:

Impianti fino a 30 ettari

- Almeno il 50% del totale delle piante deve appartenere a uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (allegato C).

Impianti oltre i 30 ettari

- E' obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno 3 cloni, 2 dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (allegato C). I cloni dell'allegato C devono rappresentare almeno il 50% del totale delle piante e comunque ogni clone deve rappresentare almeno il 10% delle piante totali messe a dimora.
- Per la dimensione massima dei blocchi, si fa riferimento ai disciplinari di gestione degli standard di certificazione forestale FSC o PEFC. In mancanza, ogni blocco non può superare gli 8 ettari di superficie.

7. 2 Interventi non ammissibili

Gli impianti **non** possono essere finanziati se:

- i lavori sono iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto;
- sono realizzati su terreni all'interno del "tessuto urbano consolidato" individuato a livello comunale dal "Piano di Governo del Territorio" (l.r. 12/2005);
- sono realizzati su terreni classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 42 della l.r. 31/2008);
- sono realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli;
- sono realizzati su terreni in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- sono realizzati in habitat ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE;
- sono realizzati in aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione;
- sono finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- sono in contrasto con le misure di conservazione dei siti "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) o con la pianificazione dei parchi regionali o dei parchi naturali o delle riserve regionali in cui si trovano;
- sono in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale, approvati o con parere regionale già formulato (art. 47 l.r. 31/2008 e s.m.i.);

- sono effettuati su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) dagli articoli 43 e 45 del Regolamento UE 1698/2005 ("misura 221" e "misura 223" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda.

7.2.1. Ulteriori interventi non ammissibili nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata dal 24 aprile 2009 non possono essere finanziati:

- gli impianti di pioppeti nelle aree di nuova formazione (ossia, formatesi a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua) e all'interno di isole fluviali;
- i pioppeti privi di un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. n. 31/2008, ossia FSC o PEFC;
- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all'85% della superficie in concessione dal 24.04.2009 ricadente in ZPS, al netto dei boschi preesistenti e delle "emergenze naturali" come definite dalla d.g.r. 9275/2009³.

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI non possono essere finanziati, come disposto dalla "Norme di Attuazione" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)⁴:

- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all'85% della superficie in concessione, nel caso che i pioppeti godano di una certificazione forestale a carattere ambientale FSC o PEFC o in alternativa utilizzino al 100% cloni appartenenti alla lista dei "cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale";
- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore al 75% della superficie in concessione, negli altri casi;
- l'impianto e il reimpianto di pioppeti nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda, in tutti i casi.

8) IMPEGNI

Chi riceve il contributo è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti e a rispettare gli impegni sotto riportati per un periodo (chiamato "**periodo di impegno**") di 8 anni.

Il conteggio del periodo di impegno inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello del collaudo e termina il 31 dicembre dell'ottavo anno.

Gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori e implicano rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore riconosciute.

8. 1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

³ La d.g.r. 9275/2009 stabilisce inoltre, l'obbligo di un progetto di rete ecologica locale o di nuovo bosco da realizzarsi nel rimanente 15% della superficie soggetta a prima concessione, al netto dei boschi preesistenti e delle emergenze naturali. Tale progetto deve essere autorizzato dall'Ente gestore della ZPS, mentre il funzionario che istruisce la domanda di contributo dovrà acquisire, da quest'ultimo, conferma del fatto che il progetto sia stato presentato e approvato. La d.g.r. 9275/2009 considera "emergenze naturali":

- 1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querceto-ulmeti, querceto-carpineti, ontaneti);
- 2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
- 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, palealvei, sponde fluviali naturali e simili;
- 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
- 5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

⁴ L. 183/1989, art. 17, c. 6 ter

- a) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento (fatte salve le varianti autorizzate) nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 7;
- b) mantenere nel corso del periodo di impegno gli impianti collaudati nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 7;
- c) rispettare il divieto di cumulo del finanziamento richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- d) presentare su Sis.Co. entro il 31 maggio 2017 la domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione prevista nel paragrafo 14.1;
- e) non cambiare la destinazione d'uso della superficie collaudata;
- f) nei primi 3 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 7.1.4 riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC a Regione Lombardia;
- g) dal 4° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata, fermo restando che il numero di piante appartenenti ai cloni MSA non scenda al di sotto del 50% della totalità delle piante presenti in campo;
- h) non ridurre la superficie a pioppeto di oltre il 15 % rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro);
- i) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo.

8. 2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dai Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 e dal DM del Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6 del DM del Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali.

Gli impegni accessori sono:

- 1) effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):
 - previste nel piano di impianto;
 - eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.
- 2) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC a Regione Lombardia) e il pascolo delle greggi transumanti;
- 3) contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno);
- 4) dal 4° anno d'impegno:
 - non ridurre la superficie a pioppeto al di sotto del 15 % rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro). La riduzione della superficie al di sotto del 3% non comporta l'applicazione di penalità;
 - non ridurre il numero di piante. Una riduzione di piante fino a 20 per ettaro (10 piante per ettaro per impianti realizzati con classe di densità compresa tra 150 e 165 piante/ettaro) non comporta l'applicazione di penalità, solo se sono mantenute la classe di densità collaudata e la proporzione delle piante appartenenti ai cloni MSA;
- 5) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica.

9) CRITERI DI SELEZIONE

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della **graduatoria unica regionale**.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati nel presente paragrafo.

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- a) Possesso di certificazione forestale;
- b) Localizzazione dell'intervento;
- c) Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate;
- d) Caratteristiche del richiedente.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio totale viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio di priorità in base al "possesso di certificazione forestale", in caso di ulteriore parità in base alla "localizzazione dell'intervento", quindi in base al parametro "tipologia di specie e varietà di piante utilizzate" e infine in base alle "caratteristiche del richiedente". Nell'ipotesi di totale parità, precedono le domande di aiuto in base il cui richiedente è più giovane.

Punteggio massimo in base ai parametri di:					
Tipologia	Possesso di certificazione forestale	Localizzazione dell'intervento	Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Caratteristiche del richiedente	Somma
A) Pioppeti	25	20	15	10	70

9.1.1 Possesso di certificazione forestale

Possesso di certificazione forestale	Punti
Possesso di entrambe le certificazioni forestali (FSC e PEFC)	25
Certificazione forestale FSC (Forest Stewardship Council)	20
Certificazione forestale PEFC (Pan-european Forest Certification Council)	20

Il punteggio viene attribuito se il richiedente è in possesso di certificazione forestale in corso di validità alla data della chiusura della domanda di aiuto.

9.1.2 Localizzazione dell'intervento

Localizzazione dell'intervento (punteggi cumulabili fino a un massimo di 20 punti)	Punti
Sito Natura 2000	20
Parco naturale o riserva, statale o regionale	18
Parco regionale	16
Comune classificato "pianura" da ISTAT	9

Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall'intervento ricade nell'area interessata. Qualora la superficie interessata dall'intervento fosse compresa in due o più aree, i punti non sono cumulabili, ma si attribuisce il punteggio più favorevole.

9.1.3 Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate

Interventi di tipologia A (pioppeti): tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Punti
Il 100% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	15
Almeno il 90% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	13
Almeno l'80% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	11
Almeno il 75% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	9
Almeno il 70% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	7

Interventi di tipologia A (pioppeti): tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Punti
gato C)	
Almeno il 60% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	5
Almeno il 55% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	3
Uguale o maggiore del 50% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C)	1

I punti non sono cumulabili. Nel caso di più lotti d'impianto, con diversa percentuale di cloni MSA, si attribuisce il punteggio del lotto d'impianto con maggiore superficie. A parità di superficie, si attribuisce il punteggio più favorevole.

9.1.4 Categoria del richiedente e dell'azienda

Categoria di richiedente (punteggi cumulabili fino a un massimo di 10 punti)	Punti
Agricoltore con qualifica di "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 2 lettera n) del reg. UE n. 1305/2013 (non cumulabile con il successivo)	8
Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (non cumulabile con il precedente)	7
Azienda biologica certificata ai sensi Reg CE n. 834/2007 e s.m.i..	6
Consorzio forestale riconosciuto ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008	5
Azienda faunistico venatoria o azienda agri-faunistico-venatoria ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/1993	4
Operatore agrituristico ai sensi dell'art. 153 della l.r. 31/2008	3

Per giovane agricoltore s'intende una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. Il giovane agricoltore è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda solo se finanziato con l'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

I punti della predetta tabella "categoria del richiedente" si sommano, con le limitazioni indicate nella tabella stessa, fino a un massimo di 10 punti.

10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

10.1 Quando presentare la domanda di aiuto

Le domande di aiuto⁵ possono essere presentate dal **28 gennaio 2016** alle **ore 12,00** del **29 febbraio 2016**.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

10.2 A chi presentare la domanda

La "domanda di aiuto" deve essere inviata telematicamente alla Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale in cui si trovano i terreni o, se l'impianto si estende su più ambiti territoriali, quello nel quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda.

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

10.3 Come presentare la domanda di aiuto

⁵ La "domanda di aiuto" è quella presentata dal richiedente per chiedere di essere ammesso a finanziamento e si distingue dalla "domanda di pagamento", che è presentata dal beneficiario, ossia da chi è stato ammesso a godere degli aiuti.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il richiedente deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata valido e l'IBAN (ed eventualmente il codice BIC) valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti scelti fra soggetti che possono essere abilitati ad operare in Sis.Co.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, è ammessa la firma autografa ed il soggetto dovrà:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Sis.Co. relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare la domanda in formato PDF e stamparla;
- firmare la copia cartacea e, dopo averla scansata, caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta d'identità in corso di validità.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genera un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo non è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

10.4 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Il richiedente deve allegare al momento della presentazione della domanda di aiuto i seguenti documenti:

1. qualora non sia proprietario dei terreni, l'**autorizzazione** ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
2. per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la **concessione demaniale** e l'attestazione del pagamento del canone per l'anno 2015, con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
3. gli estremi della **certificazione forestale** sostenibile FSC o PEFC eventualmente in possesso;
4. **"piano di impianto"** redatto e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, agrotecnico);
5. parere preventivo di compatibilità rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle aree Natura 2000 qualora l'impianto ricada, in tutto o in parte, in tali aree. Il richiedente che intende presentare la domanda di contributo provvede ad acquisire il suddetto parere. Gli Enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il parere ha come oggetto la compatibilità dell'intervento proposto con:

- le "misure di conservazione" delle aree Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- gli strumenti di pianificazione delle aree protette (Parco regionale o naturale, riserva naturale).

Il richiedente, qualora non sia in possesso al momento della presentazione della domanda del parere rilasciato dall'Ente gestore, deve allegare copia della richiesta di parere inviata via PEC. In tal caso, pena la decadenza della domanda di contributo, il richiedente deve trasmettere il parere rilasciato dall'Ente entro e non oltre il **14 aprile 2016**.

6. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello allegato D, di avere o non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

10.4.1. "Piano di impianto"

Il "piano di impianto" deve contenere in forma chiara le seguenti informazioni:

- a) mappali e relativa superficie interessati dall'impianto;

- b) sesto d'impianto adottato riferito ai costi standard;
- c) cloni utilizzati, specificando per ogni clone la superficie, la localizzazione (mappali) e il sesto d'impianto;
- d) planimetria catastale dei mappali interessati dall'impianto, con la localizzazione delle piante, distinte per cloni;
- e) età e dimensione delle pioppelle che saranno messe a dimora;
- f) dichiarazione che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo climatici avversi o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare la causa di forza maggiore per tali motivi;
- g) spesa totale prevista, sulla base dei costi standard di cui all'allegato G;
- h) potature e cure colturali previste negli anni a venire fino a fine ciclo.

10.5 Modifica domanda, errori palesi, domande incomplete e documentazione esplicativa

10.5.1 Modifica domanda

Entro la data di chiusura delle presenti disposizioni attuative, il richiedente può modificare la domanda di aiuto presentata, con le modalità di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3.

10.5.2 Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati (ad esempio cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle).

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'Amministrazione competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3:

- dopo la data di chiusura delle presenti disposizioni attuative, previa autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento;
- dopo la concessione del contributo, previa autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR").

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

10.5.3 Domande incomplete e documentazione esplicativa

La documentazione indicata al paragrafo 10.4 deve essere presentata all'atto della domanda; qualora sia verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda non è ammissibile all'istruttoria.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione esplicativa, l'Amministrazione competente ne chiede tramite PEC la trasmissione entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il dirigente dell'Amministrazione competente invia ai richiedenti la comunicazione di non ammissibilità della domanda.

La comunicazione di non ammissibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione esplicativa deve caricarla a sistema durante la fase istruttoria.

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990 e che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Amministrazioni competenti⁶.

I dirigenti delle Amministrazioni competenti in materia di agricoltura assumono la funzione di sub responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della l. 241/1990 e hanno il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative relative all'istruttoria delle domande, nei termini di seguito precisati, verificare i presupposti per la liquidazione dei contributi, per la concessione di varianti, proroghe e cambi beneficiari e mantenere i rapporti con le imprese.

12) ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Ai sensi della disciplina vigente, l'istruttoria delle domande presentate in applicazione delle presenti disposizioni attuative spetta alle amministrazioni provinciali, fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- la verifica della completezza e correttezza della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, previste al paragrafo 7;
- l'eventuale sopralluogo nei terreni ove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 9;
- la determinazione della percentuale di contributo, con relativa motivazione.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- sfavorevole, a seguito di esito istruttorio negativo, con le motivazioni;
- favorevole con l'indicazione:
 - 1) del punteggio assegnato;
 - 2) dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
 - 3) delle superfici ammesse, specificando le eventuali superfici non ammesse;
 - 4) del contributo concedibile.

Il dirigente dell'Amministrazione competente invia ai richiedenti il verbale istruttorio. Entro dieci giorni i soggetti cui è stato trasmesso il verbale possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nel verbale, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, è approvato dal dirigente dell'Amministrazione competente, costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta dalle Amministrazioni competenti incaricate e dalla loro proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

12.1 Chiusura dell'istruttoria di ammissibilità

⁶ In base all'articolo 34, comma 1, lettera q della legge regionale 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), ma vedasi anche gli articoli 2, 3, 5, 9 e allegato A della legge regionale 19/2015 - Legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Le Amministrazioni competenti definiscono il punteggio di priorità, concludono l'istruttoria delle domande ricevute per la parte di loro competenza e informano il Responsabile di Operazione in ordine alle istruttorie concluse⁷ entro il **5 maggio 2016**.

12.2 Approvazione degli esiti istruttori ed ammissione a finanziamento

A seguito delle proposte formulate dalle Amministrazioni competenti, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili all'istruttoria;
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 9;
- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale dell'investimento ammesso a contributo.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'articolo 2 della L 241/1990, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

12.3 Comunicazioni e pubblicazioni

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è assunto entro il **31 maggio 2016** e:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (indirizzo attuale : <http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>)
- comunicato ai richiedenti via PEC.

Il responsabile di operazione predispone in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

13) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il **31 marzo 2017**.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente realizzati e sono conformi al piano d'impianto. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo.

13.1. Varianti

13.1.1 Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale, la variazione della classe di densità ammessa a finanziamento e il cambio di beneficiario.

Non sono considerate varianti:

- a) la sostituzione di un clone MSA con un altro clone MSA;
- b) la sostituzione di un clone non MSA con un altro clone non MSA;
- c) lo spostamento di un determinato clone nell'ambito della medesima particella catastale o da una particella catastale a un'altra previste in domanda e ammesse a finanziamento;
- d) l'uso di pioppelle di età o dimensioni diverse da quelle indicate nella domanda di aiuto;
- e) una modifica della densità d'impianto all'interno della classe di densità ammessa a finanziamento;
- f) l'aumento della percentuale di piante appartenenti a cloni a maggiore sostenibilità ambientale.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

⁷ l.r.31/2008 Art. 37 (Poteri sostitutivi) 1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

13.1.2 Presentazione della domanda di variante tecnica

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co. all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni a supporto delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente paragrafo 10.4, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato F al presente bando, firmato dal beneficiario;

La realizzazione degli impianti oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare una **sola richiesta di variante** per ciascuna domanda di contributo che deve essere firmata dal beneficiario o suo delegato.

13.1.3 Istruttoria della domanda di variante

L'Amministrazione competente riceve la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- 1) siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 7;
- 2) non si determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- 3) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- 4) non comporti un aumento della superficie complessiva ammessa a finanziamento.

L'Amministrazione competente che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta, può concedere o non concedere la variante; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e all'Amministrazione competente.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di Operazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata o che la domanda decada dal contributo, qualora non rispetti le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 7.

13.2.1. Presentazione di variante in caso di cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento, per cessione totale o parziale dei terreni interessati e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 7.1;
- il cambio non provochi la perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 7.1 e una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Nel caso di cessione totale dei terreni interessati il beneficiario cedente deve presentare apposita richiesta di rinuncia tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta, completa della dichiarazione di assunzione degli impegni di operazione, deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro.

In caso di accoglimento della richiesta, l'Amministrazione competente attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

Nel caso di cessione parziale dei terreni interessati il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC, come sopra indicato. In caso di accoglimento della richiesta di subentro parziale, viene aperta una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per entrambi i soggetti ovvero per il beneficiario cedente le superfici interessate e per il beneficiario subentrante.

L'Amministrazione competente, istruita la nuova domanda, formula una proposta al Responsabile di Operazione così come di seguito:

- non autorizzazione al subentro;
- autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito o del contributo spettante o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a finanziamento, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione, ricevuta la proposta, può autorizzare o non autorizzare il cambio di beneficiario. In entrambi i casi, con nota scritta tramite PEC, ne comunica l'autorizzazione o non autorizzazione al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e all'Amministrazione competente.

14) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI IMPIANTO

14.1. Richiesta di erogazione del contributo (domanda di pagamento)

Entro **sessanta** giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi di cui al paragrafo 13, il beneficiario deve chiedere l'erogazione del contributo presentando una domanda di pagamento esclusivamente per via telematica in Sis.Co. indirizzata all'Amministrazione competente.

La domanda di pagamento presentata dopo il **31 maggio 2017** non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria dagli uffici dell'Amministrazione competente⁸ in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Alla domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello allegato E;
- 2) per le sole spese generali: fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati intestate al beneficiario, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati. A tale proposito si precisa che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- 3) piano d'impianto finale, redatto e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente⁹, in alternativa, da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, agrotecnico), completo di tutti i contenuti di cui al paragrafo 10.4.1, se variato rispetto a quello iniziale;
- 4) "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in proprio;
- 5) certificato principale di identità ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003;
- 6) passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

15) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'istruttoria per l'accertamento di fine lavori (istruttoria di collaudo) implica una verifica della documentazione presentata con la domanda di pagamento e un sopralluogo (c.d. "visita "in situ").

L'istruttoria di collaudo deve verificare che:

- la documentazione di cui al paragrafo 14.1 sia presente e coerente con gli interventi realizzati;
- gli interventi siano realizzati e siano conformi al Piano di impianto finale, anche con riferimento alle modifiche previste al paragrafo 13.1.1;
- il beneficiario in possesso di certificazione forestale FSC o PEFC abbia ancora in essere tale certificazione per i terreni oggetto di domanda di pagamento.

⁸ in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

⁹ Secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n° 127.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

E' sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori. L'Amministrazione competente effettua un controllo tecnico dell'impianto verificando in particolare:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al Piano di impianto finale, anche con riferimento alle modifiche previste al paragrafo 13.1.1;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS;
- che la densità d'impianto sia nei limiti di densità della classe oggetto del contributo;
- il rispetto del rapporto tra cloni MSA e cloni non MSA.

Al termine della verifica documentale e in situ, il funzionario istruttore redige il relativo verbale di collaudo.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati al pagamento, l'Amministrazione competente verifica la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della PA (certificazioni antimafia, Durc, ecc.).

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera il contributo ammissibile a seguito dell'esame della domanda di oltre il 10%, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

15.1) Elenchi di liquidazione

L'Amministrazione competente, dopo aver stabilito l'importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione¹⁰, che devono essere inviati all'Organismo Pagatore Regionale.

16) CONTROLLI IN LOCO E EX POST

16.1 Controllo in loco

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale" dell'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 15 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

16.2 Controlli durante il periodo di impegno (controlli ex-post)

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno.

Nel periodo di impegno "ex post" l'Amministrazione competente effettua i controlli per verificare:

- a. il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 8 assunti dal beneficiario;
- b. che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

In caso di mancato rispetto degli impegni essenziali la domanda decade totalmente.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6 del DM del Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali.

¹⁰ In base a quanto previsto dal "Manuale" O.P.R.

17) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

17.1 Decadenza in fase di accertamento dei lavori

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità;
- mancato rispetto dei seguenti impegni essenziali di cui al paragrafo 8.1:
 - realizzare gli interventi ammessi a finanziamento (fatte salve le varianti autorizzate) nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 7;
 - rispettare il divieto di cumulo del finanziamento richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
 - presentare su Sis.Co. entro il 31 maggio 2017 la domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione prevista nel paragrafo 14.1;
 - accertata violazione delle disposizioni di cui al capitolo 20 "Regime di aiuto" di cui al presente bando.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito del mancato rispetto dei seguenti impegni accessori:

- mancata informazione e pubblicizzazione circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6 del DM del Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali.

Se il mancato rispetto degli impegni è dovuto a **cause di forza maggiore** non saranno applicate decadenze parziali o totali della domanda.

17.2 Decadenza durante il periodo d'impegno

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo 7;
- mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 8.1;
- violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 6.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 8.2.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 6 del DM del Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i. nonché da successivi provvedimenti regionali.

Se il mancato rispetto degli impegni è dovuto a **cause di forza maggiore** non saranno applicate decadenze parziali o totali della domanda.

17.3 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste ai paragrafi precedenti il Responsabile di Operazione avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

L'avvio avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervenuta dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni continuativi dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni continuativi, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile di Procedimento, che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Amministrazioni competenti, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Qualora sia stato già erogato il contributo, il provvedimento di decadenza è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale, che richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

18) RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione dell'impianto progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione dell'impianto può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora sia stato già erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 19.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo in loco o ex post, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è ammissibile fino al 15% della superficie collaudata, con la restituzione delle somme già percepite relative alla superficie oggetto di rinuncia, maggiorate degli interessi legali. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

19) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza¹¹, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del contributo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata via PEC al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali comporta la non restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

19.1 Casi considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali le seguenti fattispecie¹²:

- 1) il decesso del beneficiario;
- 2) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, compreso il ricovero ospedaliero o grave malattia del beneficiario;
- 3) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda o che colpisce i terreni oggetto di impegno;
- 4) una fitopatologia che colpisce le colture oggetto di impegno, a meno che il Servizio Fitosanitario Regionale ritenga che il beneficiario avrebbe potuto evitare la morte delle piante adottando opportune pratiche colturali;
- 5) l'esproprio della totalità o di una parte delle colture del beneficiario oggetto di impegno, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore o circostanza eccezionale che comportano danni all'impianto e non sono previste dai punti precedenti deve comprendere una perizia asseverata completa di documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, atta a documentare l'evento accaduto e a premettere l'esatta quantificazione e georeferenziazione del danno subito.

¹¹ di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013.

¹² Ai sensi dell'art. 2, c. 2, del Reg. UE 1306/2013.

19.2 Casi non considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali

Non sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni nelle fasce A e B del PAI;
- 2) le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 3) i danni provocati dalla fauna selvatica¹³;
- 4) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al precedente paragrafo 19.1.

20) REGIME DI AIUTO

Le presenti disposizioni attuative si applicano in attuazione del regime di aiuto in esenzione SA.43411(2015/XA) - Aiuti alla forestazione e all'imboschimento notificato alla Commissione UE.

Il regime prevede che i contributi siano concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:
 - il par. 1 lett. e) ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione 702/2014;
 - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 5 lett. a) che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 7 che recita non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- art. 2 "definizioni" e nello specifico:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - "grandi imprese" le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di im-

¹³ Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni.

prese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- "alberi a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera f) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
- art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- art. 6 "effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- art. 8 "Cumulo": le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati relativamente agli stessi costi ammissibili, nonché con le corrispondenti misure del Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 1305/2013;
- art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel

formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. 2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

- art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.
- art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.
- art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea.
- art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Inoltre le agevolazioni verranno concesse in osservanza in toto dell'art. 32 del regolamento 702/2014, secondo il quale gli aiuti per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento finanziano unicamente i costi di creazione della superficie forestale. Nel caso la titolarità della gestione dei terreni pubblici per l'intero periodo d'impegno è in capo a un soggetto privato possono essere erogati, per la tipologia di impianti B, anche i premi annuali di manutenzione e mancato reddito.

Conformemente al par. 4 dell'art. 32 nel caso della forestazione di terreni demaniali gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune.

Conformemente al par. 10 dell'art. 32 del regolamento 702/2014 sono ammissibili costi di creazione della superficie forestale per : a) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione; b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto; c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive.

Conformemente al par. 12 dell'art. 32 del regolamento 702/2014 gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie: a) bosco ceduo a rotazione rapida; b) alberi di Natale; o c) specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Conformemente al par. 15 dell'art. 32 del regolamento 702/2014 per tutti gli interventi previsti è obbligatoria la presentazione del Piano d'impianto che dovrà essere allegato a ciascuna domanda di aiuto. Il piano dovrà contenere, come minimo:

- l'identificazione della superficie oggetto d'impianto;
- l'indicazione del sesto d'impianto;
- le specie e i cloni utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
- il costo previsto dell'impianto;
- le modalità di gestione dell'impianto.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di stato è un obbligo derivante dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza e pertanto comporta in caso di non osservanza l'illegalità del contributo con le modalità di legge previste.

21) GLOSSARIO

1. **Fallanze:** le piante morte o tagliate o deperienti. Le fallanze sono quindi le piante mancanti più le piante deperienti.
2. **Fallimento dell'impianto:** l'impianto¹⁴, o parte di esso, **si considera fallito qualora** la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso anche una sola volta sotto le "soglie minime" indicate nel paragrafo 8 e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle **fallanze** previa comunicazione.
3. **Infestanti:** le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento
4. **Piante mancanti:** le piante morte o tagliate;
5. **Piante deperienti:** le piante arboree coi seguenti difetti:
 - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o anche solo parzialmente sradicato;
 - grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita;
 - mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.
6. **Risarcimento:** la messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante precedentemente messe a dimora; è possibile solo nelle prime quattro stagioni vegetative.

22) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

22.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

22.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

23) SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazio-

¹⁴ Qualora l'impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

ni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

24) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

24.1 Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

24.2 Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

24.3 Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

24.4 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

24.5 Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante. I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

24.6 Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

25) RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

CRONO – PRO GRAMMA	Scadenza
Apertura raccolta domande a SISCO	Giovedì 28 gennaio 2016
Chiusura raccolta domande a SISCO	Lunedì ore 12 del 29 febbraio 2016
Termine per invio del parere di compatibilità di parchi ed aree natura 2000	Giovedì 14 aprile 2016
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	Giovedì 5 maggio 2016
Termine per il provvedimento a cura del Responsabile di Operazione	Martedì 31 maggio 2016
Fine dei lavori	Venerdì 31 marzo 2017
Scadenza per la presentazione delle domande di pagamento	Mercoledì 31 maggio 2017

ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI “PIANURA” DA ISTAT**Provincia di Brescia**

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO, SAN GIACOMO, BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO, CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZANO-CIZZAGO, CORZANO DELLO FIESSE, FLERO, GAMBARA, GHEDI, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO, MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO, PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL'OGGIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PONTOGLIO, PRALBOINO, QUINZANO D'OGGIO, REMEDELLO, ROCCAFRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D'OGGIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA, VISANO.

Tutti i restanti comuni sono classificati “**collina**” o “**montagna**”.

Province di Cremona, Lodi e città metropolitana di Milano

Tutti i comuni sono classificati “**pianura**”, compreso SAN COLOMBANO AL LAMBRO.

Provincia di Mantova

Tutti i comuni sono classificati “**pianura**”, tranne i seguenti, che sono classificati “**collina**”: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA.

Provincia di Pavia

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPE', BASTIDA DE' DOSSI, BASTIDA PANCARANA, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME, BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARBONARA AL TICINO, CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFENZA, COPIANO, CORANA, CORNALE, CORTEOLONA, COSTA DE' NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO, DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLO, GAMBARANA, GAMBOLO', GARLASCO, GENZONE, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO, LUNGAVILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA RABATTONI, MEZZANINO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA, ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE' BURGONDI, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SANT'ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO, SARTIRANA LOMELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA, SIZIANO, SOMMO, SPESSA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORRE D'ISOLA, TORREVECCHIA PIA, TRAVACO' SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO, VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D'ARDENGHI, VILLANTERIO, VISTARINO, VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLO', ZINASCO.

Tutti i restanti comuni sono classificati “**collina**” o “**montagna**”.

ALLEGATO B – CODICI COLTURA AMMISSIBILI**B.1 Codici coltura ammissibili per la tipologia A1 (superfici agricole)**

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
001	000	010	MAIS DA GRANELLA
001	500	A00	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA USO ENERGETICO
002	000	050	GRANO (FRUMENTO) DURO
002	500	A01	GRANO (FRUMENTO) DURO USO ENERGETICO
004	000	160	SOIA DA GRANELLA
004	013	A02	SOIA - FAVE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
004	500	A03	SOIA - FAVE USO ENERGETICO
004	513	F75	SOIA - FAVE USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
005	000	170	GIRASOLE DA GRANELLA
005	500	A04	GIRASOLE - SEMI USO ENERGETICO
007	000	A05	ARALIA
007	008	A06	ARALIA FOGLIE
008	000	A07	ASPIDISTRA
008	008	A08	ASPIDISTRA FOGLIE
009	000	041	FARRO
009	500	A09	FARRO USO ENERGETICO
010	000	A10	FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA)
010	500	A11	FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA) USO ENERGETICO
011	000	A12	STEVIA REBAUDIANA
013	000	A13	CALLA
013	004	A14	CALLA FIORE RECISO
016	000	301	LENTICCHIA
016	013	A15	LENTICCHIE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
017	000	A16	GERBERA
017	004	A17	GERBERA FIORE RECISO
018	000	A18	ORCHIDEA
018	004	A19	ORCHIDEA FIORE RECISO
019	099	H10	RISONE - ALTRO
020	000	200	PISELLO SECCO
020	013	A20	PISELLI ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
023	000	A21	ORTENSIA
023	004	A22	ORTENSIA FIORE RECISO
024	000	A23	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO
025	000	250	TABACCO
027	000	A24	CAROTA - DA FORAGGIO
028	000	A25	CAVOLO - DA FORAGGIO
029	000	303	CICERCHIA
029	013	A26	CICERCHIA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
031	000	A27	PEONIA
031	004	A28	PEONIA FIORE RECISO
033	000	A29	PHILODENDRO
033	008	A30	PHILODENDRO FOGLIE
034	000	A31	PIANTE GRASSE

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
035	000	A32	ROSA
035	003	A33	ROSA FRONDE DA BACCHE
035	004	A34	ROSA FIORE RECISO
036	000	A35	STRELITZIA
036	004	A36	STRELITZIA FIORE RECISO
037	000	A37	GLADIOLO
037	004	A38	GLADIOLO FIORE RECISO
040	000	A41	MIMOSA
040	002	A42	MIMOSA FRONDE FIORITE
042	000	A43	PITTOSPORO
042	001	A44	PITTOSPORO FRONDE VERDI
043	000	515	DANAE RACEMOSA
043	001	A45	RUSCUS FRONDE VERDI
044	000	A46	MELO
046	053	A47	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
046	054	A48	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
048	000	A50	VIBURNO
048	002	A51	VIBURNO FRONDE FIORITE
050	000	A52	ANEMONE
050	004	A53	ANEMONE FIORE RECISO
051	154	F78	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
051	054	A54	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
052	000	A56	BOCCA DI LEONE
052	004	A57	BOCCA DI LEONE FIORE RECISO
055	000	740	LINO TESSILE
056	000	720	CANAPA GREGGIA O MACERATA
066	000	A58	CALENDULA
066	004	A59	CALENDULA FIORE RECISO
070	000	A60	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA
071	000	824	NOCCIOLO
072	000	823	MANDORLO
073	000	825	NOCE
074	000	827	PISTACCHIO
075	000	821	CARRUBO
076	000	731	LUPPOLO
079	013	A61	VECCE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	053	A62	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
079	054	A63	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
079	153	F79	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
079	154	F80	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
080	000	A65	CRISANTEMO
080	004	A66	CRISANTEMO FIORE RECISO
081	000	A67	GAROFANO
081	004	A68	GAROFANO FIORE RECISO
082	000	A69	GIRASOLE
082	004	A70	GIRASOLE FIORE RECISO

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
083	000	255	TOPINAMBUR
083	500	A71	TOPINAMBUR USO ENERGETICO
084	000	406	VITE PER PIANTE MADRI DA PORTAINNESTO
085	000	407	VITE PER PIANTE MADRI DA MARZE
086	000	408	VITE PER SELVATICI DA INNESTO
087	000	409	VITE PER VITIGNI SPERIMENTALI
089	000	A72	PATATA AMERICANA (BATATA)
091	000	A73	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
092	000	A74	LILIUM
092	004	A75	LILIUM FIORE RECISO
093	500	A76	TRITICALE - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
094	000	A77	RISONE TONDO
095	000	A78	RISONE MEDIO
097	000	230	RISO
098	000	A79	RISONE LUNGO B
099	000	A80	MARGHERITA
099	004	A81	MARGHERITA FIORE RECISO
100	000	421	OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA
101	000	A82	PAPAVERO
101	004	A83	PAPAVERO FIORE RECISO
102	000	A84	OLIVE DA TAVOLA
104	000	A85	RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
105	000	A86	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
108	000	020	SILOMAIS E MAIS CEROSO
108	500	A87	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO USO ENERGETICO
109	000	A88	PANICO
109	500	A89	PANICO USO ENERGETICO
111	000	422	OLIVO PER OLIVE DA OLIO
112	000	A92	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)
112	500	A93	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS) USO ENERGETICO
113	000	A94	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
114	000	A95	AGRETTO
115	000	942	BARBABIETOLA DA ORTO
116	000	A96	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME
117	000	943	BROCCOLETTO DI RAPA
118	000	944	CAVOLFIORE
119	000	A97	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME
120	000	A98	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)
120	004	A99	POINSETTIA (STELLA DI NATALE) FIORE RECISO
121	000	B00	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
121	013	F91	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
122	000	B01	FAGIOLO
122	013	B02	FAGIOLO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
123	000	B03	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
123	013	F92	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
124	000	191	FAGIUOLO FRESCO

CODICE PRODOT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
124	013	F93	FAGIUOLO FRESCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
125	000	192	FAVA FRESCA
125	013	F94	FAVA FRESCA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
126	000	B04	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
127	000	946	LATTUGA
128	000	B05	LATTUGA LATTUGHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
129	000	B06	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME
130	000	B07	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
131	000	260	PIANTE ORTICOLE A PIENO CAMPO
131	P01	H31	PIANTE ORTICOLE PROTETTE IN SERRE O TUNNEL FREDDI
131	P03	H33	PIANTE AROMATICHE MEDICINALI E SPEZIE
132	000	B08	PATATA DA SEME
133	000	B09	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
134	000	B10	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME
135	000	948	PORRO
136	000	B11	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
137	000	B12	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
141	000	B13	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
142	000	B14	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME
145	000	B15	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
146	000	B16	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
147	000	B17	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME
148	000	B18	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
149	000	B19	SESAMO DA FORAGGIO
150	000	B20	TARTUFO DI PRATO
151	000	B21	PEPERETTA
151	004	B22	PEPERETTA FIORE RECISO
152	013	B23	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
152	053	340	TRIFOGLIO
152	054	B24	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
152	153	F96	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
152	154	F97	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE - efa
153	000	B26	RANUNCOLO
153	004	B27	RANUNCOLO FIORE RECISO
154	000	060	FRUMENTO SEGALATO (TRITICALE)
155	000	B28	STATICE
155	004	B29	STATICE FIORE RECISO
159	000	308	VECCIA
159	013	B32	VECCE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
160	000	B33	AGAPANTO
160	004	B34	AGAPANTO FIORE RECISO
161	000	418	VITE PER UVA DA AUTOCONSUMO
162	000	945	INDIVIA
163	P01	414	VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG
163	P02	415	VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT
163	P03	416	VITE PER UVA VINO DA TAVOLA IN ALTRE ZONE

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
164	000	B36	ALSTROEMERIA
164	004	B37	ALSTROEMERIA FIORE RECISO
166	000	B38	UVA DA TRASFORMAZIONE
167	000	B39	RUCOLA
169	000	B40	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
170	000	820	ALTRA FRUTTA A GUSCIO
171	000	B41	CORBEZZOLO
177	000	B44	GELSO
184	000	B53	BARBATELLE INNESTATE
185	000	B54	BARBATELLE DA INNESTARE
186	000	B55	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA
187	000	B56	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA
200	000	439	ALTRI AGRUMI
201	000	431	ARANCIO
202	000	437	MANDARINO
203	000	434	CLEMENTINA
204	000	436	LIMONE
205	000	438	POMPELMO
206	000	B68	TANGELO MAPO
207	001	B69	SATSUMA
213	000	B72	LYCIUM BARBARUM (GOJI)
214	005	970	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE - DISATTIVATE
214	006	961	RIPOSO VOLONTARIO - COPERTURA VEGETALE SEMINATA O SPONTANEA
214	007	964	RIPOSO VOLONTARIO - SOVESCIO IN PRESENZA DI SPECIE DA SOVESCIO O DI PIANTE BIOCI- DE
214	001	968	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE - DISATTIVATE
214	002	965	RIPOSO VOLONTARIO - LAVORAZIONI MECCANICHE INTENZIONE DI SEMINA DOPO IL 15 LU- GLIO
214	003	966	RIPOSO VOLONTARIO - LAVORAZIONI MECCANICHE - MAGGESE
214	009	967	RIPOSO VOLONTARIO - COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GRANO- TURCO E GIRASOLE
215	000	B74	MOCO
215	013	B75	MOCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
216	000	B76	LIQUIRIZIA
216	013	B77	LIQUIRIZIA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
217	000	B78	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)
217	013	B79	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofis- satrici
219	000	B81	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA ORTO
220	000	B82	QUMQUAT
221	000	B83	ANETO
222	000	B84	ANETO PER LA PRODUZIONE DI SEME
223	000	B85	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME
224	000	B86	COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
225	000	B87	COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME
226	000	B88	CORIANDOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
227	000	B89	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME
228	000	B90	GIUGGIOLO
229	000	B91	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
230	000	B92	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
231	000	B93	GRANTURCO (MAIS) PER LA PRODUZIONE DI SEME
232	000	B94	INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
233	000	B95	ORZO PER LA PRODUZIONE DI SEME
234	000	B96	RUCOLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
235	000	B97	SEGALA PER LA PRODUZIONE DI SEME
236	000	B98	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME
237	000	B99	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME
238	000	C00	FARRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
239	000	C01	BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME
240	000	240	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
240	500	C02	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO USO ENERGETICO
241	000	180	COLZA E RAVIZZONE DA GRANELLA
241	011	C03	COLZA - SEMI IBRIDI
241	500	C04	COLZA - SEMI USO ENERGETICO
241	511	C05	COLZA - SEMI IBRIDI-USO ENERGETICO
242	000	C07	RAVIZZONE - SEMI
242	001	G18	RAVIZZONE - SEMI IBRIDI
242	500	C08	RAVIZZONE - SEMI USO ENERGETICO
242	511	C09	RAVIZZONE - SEMI IBRIDI-USO ENERGETICO
243	000	C10	CEDRO
244	000	110	INSILATO DI CEREALI
244	500	C11	TRITORDEUM - INSILATO USO ENERGETICO
247	000	C13	DOLCETTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
248	000	C14	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
248	013	C15	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
249	000	C16	CORIANDOLO
250	000	C17	CARVI - CUMINO DEI PRATI
251	000	C18	CARVI - CUMINO DEI PRATI PER LA PRODUZIONE DI SEME
252	000	C19	CUMINO - CUMINO ROMANO
253	000	C20	CUMINO - CUMINO ROMANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
254	000	C21	FESTUCA INDURITA PER LA PRODUZIONE DI SEME
255	000	C22	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI PER LA PRODUZIONE DI SEME
256	000	C23	FLEOLO BULBOSO PER LA PRODUZIONE DI SEME
257	000	C24	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
257	013	C25	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
258	000	C26	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
258	013	C27	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
259	000	C28	FAGIOLO DI SPAGNA
259	013	G19	FAGIOLO DI SPAGNA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
260	000	C29	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME
260	013	G20	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
261	000	C30	AVENA ALTISSIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
266	000	C31	CARTAMO PER LA PRODUZIONE DI SEME
267	000	C32	GRANTURCO (MAIS) DOLCE PER LA PRODUZIONE DI SEME

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
268	000	C33	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN
269	000	C34	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN PER LA PRODUZIONE DI SEME
271	013	C35	VECCIA SATIVA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
271	053	C36	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
271	054	C37	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
271	153	G21	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
271	154	G22	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
272	013	C39	VECCIA VILLOSA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
272	053	C40	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
272	054	C41	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
272	153	G23	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
272	154	G24	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
273	000	C43	CARDI PER LA PRODUZIONE DI SEME
274	000	C44	COCOMERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
275	000	C45	CAVOLO CINESE
276	000	C46	CAVOLO CINESE PER LA PRODUZIONE DI SEME
277	000	949	RAPA
278	000	C47	CAVOLO RAPA DA SEME
279	000	C48	MENTA DOLCE
280	000	C49	MENTA PIPERITA
281	000	C50	MENTUCCIA
282	000	C51	CAVOLO BROCCOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
283	000	C52	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) USO ENERGETICO
284	000	C53	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME
285	000	G25	PISELLI DA ORTO
285	013	G26	PISELLI DA ORTO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
286	000	C54	ALTEA
287	000	C55	AMAMELIDE
288	000	C56	ANGELICA
289	000	C57	ANICE COMUNE
291	000	C58	ARNICA
292	000	C59	ARONIA NERA
294	000	C60	BASILICO SANTO
295	000	C61	ARTEMISIA
296	000	C62	ASSENZIO
297	000	C63	BARDANA
305	000	C73	BIRICOCCOLO SUSINCOCCO
306	000	C74	BORRAGINE
318	000	C86	MIRTO
319	000	C87	RUSCO PUNGITOPO
321	000	C89	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA
322	000	C90	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)
324	000	C93	CAMOMILLA
325	000	C94	CAMOMILLA ROMANA
326	000	C95	CARDO MARIANO (SILYBUM MARIANUM)
327	000	C96	CENTAUREA MINORE

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
328	000	C97	ELICRISO
329	000	C98	ENULA
330	000	C99	EQUISETO
331	000	D00	ESCOLZIA
332	000	D01	FACELIA
332	004	D02	FACELIA FIORE RECISO
333	001	G37	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-INTERVENTI DI RIPRI- STINO DI HABITAT O BIOTOP
333	002	G38	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-LAVORAZIONI PREPA- RATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
333	003	G39	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-LAVORAZIONI DI AFFI- NAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
333	004	G40	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-LAVORAZIONI FUNZIO- NALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
333	005	G41	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
333	006	G42	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
333	007	G43	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRO- DUTTIVI IMMEDIATI-PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE
333	008	G44	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRO- DUTTIVI IMMEDIATI-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
333	009	G45	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRO- DUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
334	000	D03	FILIPENDULA, ULMARIA
335	000	D04	FIORDALISO
335	004	D05	FIORDALISO FIORE RECISO
336	051	H11	PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE
337	000	D06	GALEGA O CAPRAGGINE
338	000	D07	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA
338	004	D08	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA FIORE RECISO
339	000	G46	CEDRO
339	002	G47	CEDRO DA LEGNO
339	112	G48	CEDRO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
339	702	G49	CEDRO DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
340	000	D09	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA
340	004	D10	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA FIORE RECISO
342	000	D11	GRINDELIA
343	000	D12	GUALDO
344	000	D13	IPERICO
345	000	D14	ISSOPO
346	000	D15	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN DA SEME
347	000	D16	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN
348	000	D17	MALVA
349	000	D18	MARRUBIO O ROBBIO
350	000	601	AGROSTIS CANINA L.
351	000	602	AGROSTIS GIGANTEA ROTH.
352	000	603	AGROSTIS STOLONIFERA L.
353	000	604	AGROSTIS CAPILLARIS L.
354	000	605	ARRHENATHERUM ELATIUS L.
355	000	606	DACTYLIS GLOMERATA L.
356	000	D19	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI))
356	013	D20	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI)) EFA - AREA

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
			DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
357	000	332	MEDICAGO SATIVA L.
357	013	D21	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
358	000	D22	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)
358	013	G54	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
359	000	607	FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.
360	000	608	FESTUCA OVINA L.
361	000	609	FESTUCA PRATENSIS HUDS.
362	000	611	FESTUCA RUBRA L.
363	000	612	FESTULOLIUM
364	000	616	PHLEUM BERTOLINII (DC)
365	000	617	PHLEUM PRATENSE L.
366	000	741	LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE)
367	000	591	LINUM USITATISSIMUM L. (SEMI DI LINO)
368	000	613	LOLIUM MULTIFLORUM LAM.
369	000	615	LOLIUM X BOUCHEANUM KUNTH
370	000	614	LOLIUM PERENNE L.
371	000	623	ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP.
371	013	D23	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
372	000	331	MEDICAGO LUPOLINA L.
372	013	G55	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
373	000	201	PISUM SATIVUM L.
373	013	G56	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
374	000	618	POA NEMORALIS L.
375	000	619	POA PRATENSIS L.
376	000	621	POA PALUSTRIS - POA TRIVIALIS L.
377	000	042	TRITICUM SPELTA L.
378	000	622	HEDYSARUM CORONARIUM L.
378	013	D24	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
379	000	341	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.
379	013	D25	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
381	000	342	TRIFOLIUM HYBRIDUM L.
381	013	D27	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
383	000	343	TRIFOLIUM INCARNATUM L.
383	013	D29	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
384	000	344	TRIFOLIUM PRATENSE L.
384	013	D30	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
385	000	345	TRIFOLIUM REPENS L.
385	013	D31	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
386	002	D34	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
388	000	346	TRIFOLIUM RESUPINATUM L.
388	013	D35	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
389	000	309	VICIA SATIVA L.

CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
389	013	D36	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
390	000	311	VICIA VILLOSA ROTH.
390	013	D37	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
392	000	D39	ORTICA
393	000	D40	PARTENIO
394	000	D41	PASSIFLORA ANNUALE
395	000	D42	PASTINACA
396	000	D43	PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE
397	000	D44	PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA
398	000	D45	PSILLO O PLANTAGO OVATA
399	000	D46	PILOSELLA
400	000	320	ALTRI SEMINATIVI
402	000	D47	CHINOTTO
403	000	D48	FLEOLO BULBOSO - DA SEME
404	000	D49	BABACO
405	000	D50	AVOCADO
406	000	D51	TERRAZZAMENTI
406	001	G57	TERRAZZAMENTI INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
407	000	D52	FICODINDIA
408	000	D53	MELOGRANO
409	000	D54	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA SEME
412	000	D56	ROVEJA PISELLO SELVATICO
413	000	D57	SANTOREGGIA MONTANA
414	000	D58	SCORZONERA
415	000	D59	TARASSACO
416	000	D60	VALERIANA
417	000	D61	VERBENA OFFICINALE
418	000	D62	VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)
419	000	D63	VIOLA TRICOLOR
421	000	D64	ZENZERO
422	500	D66	BAMBU USO ENERGETICO
424	500	D68	BAMBU GIGANTE USO ENERGETICO
425	000	G64	NOCCIOLE
426	000	D69	TRITORDEUM - DA FORAGGIO
426	500	D70	TRITORDEUM - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
427	000	D71	PASSIFLORA PLURIENNALE
429	000	D73	RAFANO
431	000	D74	RAFANO - DA SEME
432	000	432	BERGAMOTTO
434	000	D75	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI - DA SEME
435	000	435	LIMETTA
436	000	D76	SENAPE BRUNA
437	000	D77	SENAPE BRUNA - DA SEME
438	000	D78	SENAPE NERA
439	000	D79	SENAPE NERA - DA SEME

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
440	000	D80	FESTUCA INDURITA - DA SEME
441	000	440	MELO
442	000	D81	MELE DA SIDRO
443	000	D82	TRITORDEUM
445	000	D83	LAVANDA
446	000	D84	POA ANNUA - DA SEME
447	000	947	FUNGHI
448	000	D85	TRITORDEUM PER LA PRODUZIONE DI SEME
449	000	H14	CRISANTEMO PER LA PRODUZIONE DI SEME
450	000	G69	NOCI COMUNI
450	112	G71	NOCI COMUNI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
451	000	450	PERO
452	000	D87	PERE DA SIDRO
453	000	D88	FAGIOLO DALL'OCCHIO
453	013	D89	FAGIOLO DALL'OCCHIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
454	000	D90	FAGIOLO DI LIMA
454	013	D91	FAGIOLO DI LIMA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
455	000	H15	ROBBIA DEI TINTORI
456	000	G73	ALOE
457	000	G74	ECHINACEA PALLIDA
458	000	G75	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
462	000	H16	GUADERELLA o LUTEOLA
465	000	H19	KARCADE'
466	000	H20	UVA URSINA
467	000	H21	ACHILLEA
468	000	H22	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)
469	000	H23	OKRA o OCRA o GOMBO PER LA PRODUZIONE DI SEME
471	000	471	LOTO O KAKI
472	000	472	FICO
473	000	473	LAMPONE
474	000	474	MORA
475	000	475	MIRTILLO
476	000	476	NESPOLO
477	000	477	RIBES
479	000	D92	VISCIOLE
480	000	478	UVA SPINA
481	000	D93	RIBES ROSSO
482	000	H24	OKRA o OCRA o GOMBO DA ORTO
483	000	H25	CENTELLA
484	000	H26	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE
485	000	H27	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE PER LA PRODUZIONE DI SEME
485	000	H28	ALLORO
501	000	D95	TARTUFO
533	000	090	AVENA
533	500	D98	AVENA - DA GRANELLA USO ENERGETICO
537	500	D99	AVENA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO

Serie Ordinaria n. 3 - Lunedì 18 gennaio 2016

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
539	000	186	CARTAMO
544	000	302	CECE
544	013	E02	CECE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
545	000	E03	CHENOPODIUM QUINOA
548	000	248	RADICI DI CICORIA
551	000	551	VIVAIO FLORICOLI E PIANTE ORNAMENTALI
551	000	558	VIVAIO FLORICOLI E PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
552	000	552	VIVAIO FRUTTICOLI
553	000	553	VIVAIO VITE
554	000	554	VIVAIO OLIVO
562	013	E04	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
562	054	330	ERBA MEDICA
562	154	G84	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
574	000	210	FAVA E FAVETTA
574	013	E06	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	013	E07	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	053	E08	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
575	153	G85	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
581	013	E09	GINESTRINO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
581	053	E10	GINESTRINO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
581	054	E11	GINESTRINO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
581	153	G86	GINESTRINO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
581	154	G87	GINESTRINO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
586	000	E13	GIRASOLE - DA FORAGGIO
587	000	040	GRANO (FRUMENTO) TENERO
587	500	E14	GRANO (FRUMENTO) TENERO USO ENERGETICO
588	500	E15	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
594	500	E16	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
597	000	120	GRANO SARACENO
597	500	E17	GRANO SARACENO USO ENERGETICO
599	500	E18	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
600	051	E19	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
600	051	E19	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
600	151	G88	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
600	151	G88	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
603	000	030	MAIS DOLCE
604	500	390	MAIS DA FORAGGIO
607	000	E21	LEGUMINOSE DA GRANELLA
607	500	E22	LEGUMINOSE DA GRANELLA USO ENERGETICO
607	013	G90	LEGUMINOSE DA GRANELLA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
607	513	G91	LEGUMINOSE DA GRANELLA USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
609	000	E23	LINO - DA FORAGGIO
610	000	590	LINO NON TESSILE
610	500	E24	LINO - SEMI USO ENERGETICO
612	013	E25	LUPINELLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici

CODICE PRODOT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
612	054	E26	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
612	154	G92	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE- efa
618	000	220	LUPINO DOLCE
618	013	G93	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
622	000	E28	MELILOTO
624	000	130	MIGLIO
629	000	540	ORTO FAMILIARE
630	000	182	ARACHIDI
630	013	E29	ARACHIDI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
646	000	510	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI IN PIENA ARIA
646	001	E30	PIANTE ORNAMENTALI FRONDE VERDI
646	002	E31	PIANTE ORNAMENTALI FRONDE FIORITE
646	003	E32	PIANTE ORNAMENTALI FRONDE DA BACCHE
646	004	E33	PIANTE ORNAMENTALI FIORE RECISO
646	005	E34	PIANTE ORNAMENTALI CULTURA IN VASO
646	006	E35	PIANTE ORNAMENTALI CULTURA IN VASO - PIANTE VERDI
646	007	E36	PIANTE ORNAMENTALI CULTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
646	008	E37	PIANTE ORNAMENTALI FOGLIE
646	P01	H34	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI PROTETTE IN SERRE O TUNNEL FREDDI
648	000	E38	PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO
652	000	190	PISELLO FRESCO
652	013	G94	PISELLI ALLO STATO FRESCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
653	000	517	ARUNDO DONAX
653	500	E39	ARUNDO DONAX USO ENERGETICO
654	000	E40	KENAF
654	500	E41	KENAF USO ENERGETICO
655	000	E42	CRAMBE
656	000	654	POMODORINO
657	000	E43	POMODORINO DA MENSA
658	000	651	POMODORO ALLUNGATO SAN MARZANO
659	000	650	POMODORO
661	000	661	COTOGNO
662	000	800	COTONE
664	000	652	POMODORO ALLUNGATO ALTRE VARIETA'
665	000	653	POMODORO TONDO ALTRE VARIETA'
667	500	E46	SALICE USO ENERGETICO
668	500	E49	EUCALIPTO USO ENERGETICO
669	500	E51	ROBINIA USO ENERGETICO
671	000	671	ALBICOCCO
672	000	672	CILIEGIO
673	000	673	SUSINO
675	000	140	SCAGLIOLA
675	500	E52	SCAGLIOLA USO ENERGETICO
678	500	E53	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
680	000	E54	SCALOGNI
681	000	070	SEGALE

CODICE PRODOT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
681	500	E55	SEGALA USO ENERGETICO
684	500	E56	SEGALA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
686	000	185	SENAPE
687	000	184	SESAMO
690	013	E57	SOIA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
690	500	E58	SOIA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
690	513	G95	SOIA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azo- tofissatrici
693	500	102	SORGO DA FORAGGIO
694	000	100	SORGO DA GRANELLA
694	500	E59	SORGO DA GRANELLA USO ENERGETICO
698	000	E60	SPELTA
698	500	E61	SPELTA USO ENERGETICO
699	050	640	ERBAIO MISTO
700	051	350	PRATO POLIFITA DA VICENDA
710	000	710	PATATA
710	500	E62	PATATA USO ENERGETICO
711	000	H29	CARDO DEI LANAIOLI O CARDO TESSILE
800	050	630	ERBAIO DI LEGUMINOSE
800	013	F16	ERBAIO DI LEGUMINOSE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
800	150	H00	ERBAIO DI LEGUMINOSE ANNUALE - NON PERMANENTE-efa
801	000	460	PESCO
802	000	F17	PERO
803	000	F18	PESCA DA TRASFORMAZIONE
804	000	461	NETTARINA
831	000	831	ACTINIDIA
840	013	F20	SULLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
840	053	F21	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
840	054	F22	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
840	153	H02	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
840	154	H03	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
842	000	183	RICINO
842	500	F24	RICINO USO ENERGETICO
846	000	F25	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)
849	000	417	VITE PER UVA DA MENSA
862	013	F26	FIENO GRECO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
862	053	F27	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	054	F28	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
862	153	H04	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
862	154	H05	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
870	000	080	ORZO
870	500	F30	ORZO USO ENERGETICO
871	500	F31	ORZO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
879	000	732	RABARBARO
895	000	F32	PERE DA TRASFORMAZIONE
896	000	F33	MELE DA TRASFORMAZIONE
897	050	620	ERBAIO DI GRAMINACEE

CODICE PRODOT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
898	051	F34	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
901	000	901	AGLIO
902	000	902	ASPARAGO
902	001	F35	ASPARAGO FRONDE VERDI
903	000	903	BASILICO
904	000	904	BIETOLA DA ORTO
905	000	F36	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
906	000	F37	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
907	000	F38	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
908	000	F39	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
909	050	H30	CARCIOFO
909	000	909	CARCIOFO
910	000	910	CARDO
911	000	911	CAROTA
912	000	F40	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
913	000	F41	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME
914	000	914	CAVOLO
915	000	F42	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
916	000	F43	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME
917	000	917	CETRIOLO
918	000	F44	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
919	000	919	CICORIA O RADICCHIO
920	000	F45	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
921	000	921	CIPOLLA
922	000	F46	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
923	000	F47	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
924	000	924	COCOMERO
925	000	925	FAGIOLINO
925	013	H06	FAGIOLINO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
926	000	926	FINOCCHIO
927	000	927	FRAGOLA
930	000	930	MELANZANA
931	000	931	MELONE
932	000	932	PEPERONE
933	000	933	PREZZEMOLO
934	000	F48	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
935	000	F49	RADICCHIO
936	000	936	RAVANELLO
938	000	938	SEDANO
939	000	939	SPINACIO
940	000	940	ZUCCA
941	000	941	ZUCCHINO
942	000	F50	CIPOLLINA
950	000	674	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
951	000	F51	TIMO
952	000	F52	ZAFFERANO

CODICE PRODOTT- TO	CODICE VARIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
954	000	F53	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
955	000	181	NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO
956	000	F54	SEDANO RAPA
958	000	F55	ANANASSI
959	000	F56	GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO
961	000	F57	MELISSA
962	000	F58	MENTA
963	000	F59	ORIGANO
964	000	F60	MAGGIORANA
965	000	F61	ROSMARINO
966	000	F62	SALVIA
968	000	F64	CAPPERO
969	000	F65	AZZERUOLO
970	000	F66	BROCCOLO
971	000	F67	ALCHECHENGI
972	000	F68	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
973	000	F69	ACACIA SALIGNA
994	000	F71	ARBORETO CONSOCIABILE (CON COLTIVAZIONI ERBACEE)
997	000	F74	SERRE FISSE

B.2 Codici coltura ammissibili per la tipologia A2 (superfici non agricole)

CODICE PRO- DOTTO	CODI- CE VA- VA- RIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
156	000	580	ALTRA SUPERFICIE NON UTILIZZATA (TERRENI ABBANDONATI, ATTIVITA' RICREATIVE)
173	000	832	ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE
173	112	G03	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO - SPECIE NON DEFINITA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
188	000	B57	PAULOWNIA TOMENTOSA
214	004	963	RIPOSO VOLONTARIO - SUPERFICIE INTERESSATA DALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
214	008	B73	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOP
386	000	D32	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI
386	001	D33	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
491	000	491	PIOPPE TO
491	014	D94	PIOPPI A ROTAZIONE RAPIDA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO
514	000	495	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI VENTI ANNI
514	001	490	ALTRE PIANTE ARBOREE DA LEGNO
514	002	502	ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1257/99 MISURA H - ARBORTICOLTURA DA LEGNO
514	003	H09	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI CEDUI A CICLO BREVISSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI
514	112	G80	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
514	701	G81	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI ARBORTICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
514	703	G82	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI CEDUI A CICLO BREVISSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali

CODICE PRO-DOTTO	CODICE VA-VA-RIETA	CODICE UTILIZZO SIARL	DESCRIZIONE UTILIZZO SIARL
514	802	G83	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (< 15 ANNI) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
555	000	555	VIVAIO FORESTALE
556	000	556	ALTRI VIVAI
780	000	560	TARE E INCOLTI
783	000	E67	ALBERI IN FILARE
783	001	E68	ALBERI IN FILARE INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
783	003	E70	ALBERI IN FILARE INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
788	004	E89	SIEPI E FASCE ALBERATE BARRIERE SCHERMANTI-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
789	000	E98	MARGINI DEI CAMPI
789	001	E99	MARGINI DEI CAMPI INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
789	002	F00	MARGINI DEI CAMPI NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
791	000	504	FASCE TAMPONE
791	001	F04	FASCE TAMPONE RIPARIALI ERBACEE-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
791	002	F05	FASCE TAMPONE RIPARIALI ERBACEE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
791	003	F06	FASCE TAMPONE RIPARIALI ARBOREE E ARBUSTIVE-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
791	004	F07	FASCE TAMPONE RIPARIALI ARBOREE E ARBUSTIVE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	001	F08	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI SOLCHI INERBITI
792	002	F09	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE FILTRO
792	003	F10	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI ERBACEE
792	004	F11	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI ARBOREE E ARBUSTIVE
792	005	F12	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	006	F13	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	007	F14	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	008	F15	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
993	000	F70	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE
996	000	F73	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)

ALLEGATO C - CLONI DI PIOPPO A MAGGIOR SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MSA)

I seguenti cloni sono stati valutati "a maggior sostenibilità ambientale" dal Centro di Ricerca di Agri-coltura – Unità di Ricerca per la Produzioni Legnose Fuori Foresta del 17 luglio 2014 (Prot. n. 45879), integrata con note del 10 febbraio 2015 (Prot. N. 8292) e del 27 agosto 2015 (Prot. N. 47314):

Elenco dei cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (MSA).				
Individuati dal CRA-PLF (ora CREA - PLF) - 2015				
N.	Nome	Fenotipo	Densità basale g/cm³ (I214 = 0,290)	FLA
1	AF8	<i>Populus x generosa</i>	0,310	Sì
2	Aleramo	<i>Populus x canadensis</i>	0,320	Sì
3	Brenta	<i>Populus x canadensis</i>	0,350	Sì
4	Diva	<i>Populus x canadensis</i>	0,310	Sì
5	Dvina	<i>Populus deltoides</i>	0,330	Sì
6	Eridano	<i>Populus deltoides x P. maximowiczii</i>	0,310	
7	Harvard	<i>Populus deltoides</i>	0,319	
8	Koster	<i>Populus x canadensis</i>	0,320	Sì
9	Lambro	<i>Populus x canadensis</i>	0,357	
10	Lena	<i>Populus deltoides</i>	0,325	
11	Lux	<i>Populus deltoides</i>	0,370	
12	Mella	<i>Populus x canadensis</i>	0,330	Sì
13	Moleto	<i>Populus x canadensis</i>	0,390	
14	Mombello	<i>Populus x canadensis</i>	0,380	
15	Moncalvo	<i>Populus x canadensis</i>	0,360	Sì
16	Oglio	<i>Populus deltoides</i>	0,350	
17	Onda	<i>Populus deltoides</i>	0,310	
18	San Martino	<i>Populus x canadensis</i>	0,300	Sì
19	Senna	<i>Populus x canadensis</i>	0,320	
20	Sile	<i>Populus deltoides x P. ciliata</i>	0,340	
21	Soligo	<i>Populus x canadensis</i>	0,349	
22	Stura	<i>Populus x canadensis</i>	0,390	
23	Taro	<i>Populus deltoides x P. x canadensis</i>	0,370	
24	Tucano	<i>Populus x canadensis</i>	0,360	
25	Villafranca	<i>Populus alba</i>	0,330	
FLA = Cloni segnalati come di interesse dagli industriali nella riunione in Regione Lombardia del 26.02.2015 alla presenza di pioppicoltori, vivaisti, CRA-PLF e MIPAAF.				

ALLEGATO D – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI

Alla Regione Lombardia

.....
.....**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento".****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____
il ____/____/____ e residente nel Comune di _____ Provincia _____
via/piazza _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa/società _____, Codice
fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo n.
_____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di:

- ☐ avere
☐ non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di un impianto arboreo **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.**

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO E - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

Alla Regione Lombardia

.....
.....**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento”.****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____
il ____/____/____ e residente nel Comune di _____ Provincia _____
via/piazza _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società _____, Codice
fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo n.
_____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in ogget-
to,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di un impianto arboreo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

ALLEGATO F – PROSPETTO VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo in percentuale				
Contributo (€)				

ALLEGATO G – COSTI STANDARD

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo	Costo impianto con aratura	Costo impianto con aratura e concimazione
8.1.01	SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO					
8.1.01 prep	OPERAZIONI PREPARATORIE ALL'IMPIANTO					
D.001.003.001	Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattore fino a 75 kW.	OP	Ettaro	€ 269,60		
D.001.005.001	Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/ha.	OP	Ettaro	€ 884,80		
8.1.01.01.01	IMBOSCHIMENTO TEMPORANEO A CICLO BREVE SU TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON AGRICOLI					
D.005.001	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 513,58	€ 783,18	€ 1.667,98
D.005.002	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 591,58	€ 861,18	€ 1.745,98
D.005.003	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 700,78	€ 970,38	€ 1.855,18
D.005.004	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 731,98	€ 1.001,58	€ 1.886,38
D.005.005	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 676,14	€ 945,74	€ 1.830,54
D.005.006	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 754,14	€ 1.023,74	€ 1.908,54
D.005.007	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 863,34	€ 1.132,94	€ 2.017,74

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo	Costo impianto con aratura	Costo impianto con aratura e concimazione
D.005.008	realizzazione impianto: densità stimata 150-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 894,54	€ 1.164,14	€ 2.048,94
D.005.009	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 574,55	€ 844,15	€ 1.728,95
D.005.010	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 663,55	€ 933,15	€ 1.817,95
D.005.011	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 788,15	€ 1.057,75	€ 1.942,55
D.005.012	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 823,75	€ 1.093,35	€ 1.978,15
D.005.013	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 755,59	€ 1.025,19	€ 1.909,99
D.005.014	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 844,59	€ 1.114,19	€ 1.998,99
D.005.015	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 969,19	€ 1.238,79	€ 2.123,59
D.005.016	realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.093,19	€ 1.362,79	€ 2.247,59
D.005.017	realizzazione impianto: densità stimata 191-217	OP	Ettaro	€ 648,69	€ 918,29	€ 1.803,09

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo	Costo impianto con aratura	Costo impianto con aratura e concimazione
	piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.					
D.005.018	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 750,69	€ 1.020,29	€ 1.905,09
D.005.019	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 893,49	€ 1.163,09	€ 2.047,89
D.005.020	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 934,29	€ 1.203,89	€ 2.088,69
D.005.021	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 851,57	€ 1.121,17	€ 2.005,97
D.005.022	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 953,57	€ 1.223,17	€ 2.107,97
D.005.023	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.096,37	€ 1.365,97	€ 2.250,77
D.005.024	realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.137,17	€ 1.406,77	€ 2.291,57
D.005.025	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 774,53	€ 1.044,13	€ 1.928,93
D.005.026	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5	OP	Ettaro	€ 892,53	€ 1.162,13	€ 2.046,93

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo	Costo impianto con aratura	Costo impianto con aratura e concimazione
	m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.					
D.005.027	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.057,73	€ 1.327,33	€ 2.212,13
D.005.028	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.104,93	€ 1.374,53	€ 2.259,33
D.005.029	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.012,17	€ 1.281,77	€ 2.166,57
D.005.030	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.130,17	€ 1.399,77	€ 2.284,57
D.005.031	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.295,37	€ 1.564,97	€ 2.449,77
D.005.032	realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.342,57	€ 1.612,17	€ 2.496,97
D.005.033	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 936,13	€ 1.205,73	€ 2.090,53
D.005.034	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.075,13	€ 1.344,73	€ 2.229,53
D.005.035	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo	OP	Ettaro	€ 1.269,73	€ 1.539,33	€ 2.424,13

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo	Costo impianto con aratura	Costo impianto con aratura e concimazione
	(pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.					
D.005.036	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.325,33	€ 1.594,93	€ 2.479,73
D.005.037	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.216,93	€ 1.486,53	€ 2.371,33
D.005.038	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.355,93	€ 1.625,53	€ 2.510,33
D.005.039	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.550,53	€ 1.820,13	€ 2.704,93
D.005.040	realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.606,13	€ 1.875,73	€ 2.760,53
D.005.041	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.109,85	€ 1.379,45	€ 2.264,25
D.005.042	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.274,85	€ 1.544,45	€ 2.429,25
D.005.043	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.505,85	€ 1.775,45	€ 2.660,25
D.005.044	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17	OP	Ettaro	€ 1.571,85	€ 1.841,45	€ 2.726,25

Codice	Descrizione	Tipo	Un. misura	Importo	Costo impianto con aratura	Costo impianto con aratura e concimazione
	cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.					
D.005.045	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.442,21	€ 1.711,81	€ 2.596,61
D.005.046	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.607,21	€ 1.876,81	€ 2.761,61
D.005.047	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.838,21	€ 2.107,81	€ 2.992,61
D.005.048	realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboscimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.	OP	Ettaro	€ 1.904,21	€ 2.173,81	€ 3.058,61